

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **259/2008** (ECLI:IT:COST:2008:259)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **AMIRANTE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **07/07/2008**

Deposito del **10/07/2008**; Pubblicazione in G. U. **16/07/2008**

Norme impugnate: Artt. 4, c. 2°, lett. b), e 5, lett. e), della legge 26/07/1984, n. 413.

Massime: **32682**

Atti decisi: **ord. 570/2007**

ORDINANZA N. 259 ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, lettera *b*), e 5, lettera *e*), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la Fratelli Cosulich s.p.a. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 1° marzo 2007 iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui dalla società ricorrente era stato contestato l'inquadramento assegnatole dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per averla esclusa dal novero delle imprese armatoriali, il Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui riservano il regime previdenziale per i lavoratori marittimi soltanto al personale assunto con contratto di arruolamento ed impiegato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purché abbiano mezzi di propulsione propri;

che il remittente chiarisce come il galleggiante armato dalla ricorrente, iscritto nel registro delle navi minori e galleggianti, sia di stazza superiore alle 71.000 tonnellate, non possieda un autonomo propulsore, non sia addetto al servizio dei porti e delle rade, bensì utilizzato per lo stoccaggio di olii minerali, attività accessoria rispetto al trasporto del greggio, e come vi siano imbarcati marinai in possesso di specifici titoli professionali, i quali svolgono le attività tipiche dei marittimi (in quanto esposti ai rischi presenti sulle navi maggiori), qualificate ancora più usuranti rispetto a quelle del personale in servizio sui galleggianti autopropulsi addetti ai porti ed alle rade;

che, osserva il giudice *a quo*, il legislatore, con la censurata normativa, nell'individuare la nave ed i mezzi a questa equiparati richiede espressamente che il galleggiante sia autopropulso e sia destinato ad un servizio predeterminato, escludendo, di conseguenza, l'applicabilità del regime speciale previsto per i lavoratori marittimi nei casi in cui non ricorrano le caratteristiche in questione;

che la differenziazione del sistema previdenziale in ragione della presenza o meno di sistemi di autopropulsione, nonché delle modalità di utilizzazione del galleggiante, sembra al Tribunale irragionevole (in rapporto alla parificazione, ai fini dell'assicurazione per gli infortuni, demandata all'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA - del personale imbarcato su navi e galleggianti, senza distinzione alcuna) e lesiva degli artt. 3 e 38 Cost., in quanto la disparità di trattamento, dalla quale discende il diverso regime previdenziale per il marittimo e per l'armatore, non sarebbe giustificata alla luce della medesima natura del rapporto lavorativo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, anche in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la declaratoria d'inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza (consistente nella mancata esposizione delle ragioni per cui la decisione del giudizio *a quo* dipenderebbe dall'accoglimento della questione) nonché per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, e concludendo, comunque, nel merito, per la non fondatezza, vertendosi in una disciplina speciale giustificata da motivi ragionevoli;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'INPS, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità o comunque di non fondatezza della questione, specificando come la società ricorrente avesse richiesto la condanna dell'INPS ad effettuare la variazione del proprio inquadramento, ritenendo quello armatoriale meno gravoso economicamente, anche in quanto avrebbe permesso di reperire più agevolmente marittimi abilitati da imbarcarsi sul galleggiante, senza incorrere nel mutamento di gestione previdenziale, e rilevando, altresì, il difetto di motivazione circa la rilevanza del regime previdenziale dei lavoratori in una controversia sulla legittimità di un provvedimento amministrativo di variazione dell'inquadramento di un datore di lavoro.

Considerato che il Tribunale di Pescara dubita della legittimità costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui dette norme, riservando il regime previdenziale dei lavoratori marittimi al personale arruolato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purché abbiano mezzi di propulsione propri (e, così, escludendo coloro che siano imbarcati su mezzi privi di dette caratteristiche), risulterebbero lesive dell'art. 3 Cost. - per la differenziazione del regime previdenziale per il marittimo impiegato a bordo di galleggianti e per l'armatore, legata alla presenza o meno di sistemi di autopropulsione nonché alle modalità di utilizzazione del galleggiante, non giustificabile alla luce della medesima natura del rapporto lavorativo - e dell'art. 38 Cost., per l'asserita insufficienza della tutela previdenziale;

che la questione è manifestamente inammissibile per molteplici ragioni;

che l'ordinanza, emessa in un giudizio vertente tra impresa datrice di lavoro e istituto previdenziale nel quale si controverte in ordine all'inquadramento della prima ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), non espone le ragioni secondo le quali dall'esito di tale controversia dipenderebbero la natura e l'entità delle prestazioni spettanti ai lavoratori assicurati;

che tali lacune argomentative si riflettono negativamente anche sulla congruità e sufficienza della motivazione inerente alla non manifesta infondatezza della questione, tanto più che il giudice *a quo* (analogamente a quanto verificatosi nel giudizio deciso da questa Corte con ordinanza n. 270 del 2006) neppure espone sotto quali profili l'attuale tutela di cui godono i lavoratori - alle cui posizioni previdenziali egli si riferisce - qualificata come "insufficiente", sarebbe deteriore rispetto al regime di cui fruirebbero qualora la norma censurata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima;

che, inoltre, il remittente, con specifico riferimento alla posizione dell'impresa ricorrente, non ha espletato il doveroso tentativo di dare all'impugnata normativa un'interpretazione suscettibile di fugare i suoi dubbi di illegittimità costituzionale, seguendo un indirizzo viceversa emerso nella prevalente giurisprudenza di merito e, più recentemente, anche in quella di legittimità (Cass., sentenza 11 luglio 2007, n. 15496), sulla base della valorizzazione del requisito della stazza lorda.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.